

CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Sig. **ALBERTO CLINCO** nato l'11/09/1995 a Milano (MI), c.f. CLNLR95P11F205X, legale rappresentante della **Lumenergy S.R.L.**, con sede legale in Corso Garibaldi n. 98, Sanremo (IM), P. IVA. 01712190089, assistito dall'Avv. Luca Brazziti del foro di Imperia, C.F.: BRZLCU90M13I138X - Tel: 3391034810 - fax: 0184.535249 - PEC: luca.brazziti@avvocatiimperia.it, con studio professionale sito in Sanremo (IM), Via Corradi n. 50;

[Parte Attrice]

&

- Sig. **PAOLO ALBERTI**, nato il 14/04/1983 a Sanremo (IM), c.f. LBRPLA83D14I138X, legale rappresentante della **DueBytes di Paolo Alberti**, con sede legale in Via Beglini n. 34, Taggia (IM), P. IVA. 01553530088, assistito dall'Avv. Christian Giordano del foro di Imperia, C.F.: GRDCRS79D13I138I - Tel: 0184501324 - fax: 0184.623052 - PEC: avvchristiangiordano@pec.it, con studio professionale sito in Sanremo (IM), Via Roma n. 134;

[Parte Convenuta]

PREMESSO

- che tra le Parti, come sopra individuate, è insorta una questione avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni ed una correlata richiesta di risoluzione contrattuale (la **Lumenergy S.R.L.** aveva commissionato alla **DueBytes di Paolo Alberti** la creazione di un software gestionale per la propria attività nonché aveva richiesto assistenza tecnica; parte attrice lamenta evidenti vizi del software, conseguenti danni discesi dallo stesso e l'assenza dell'assistenza tecnica; parte convenuta nega e contesta ogni accusa);
- che, onde dirimere la controversia, le Parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che sulla vicenda come sopra precisata non è in corso alcun procedimento giurisdizionale.

TANTO PREMESSO, LE PARTI

DICHIARANO DI ESSERE CONSAPEVOLI

- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;

- che è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle Parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi (fino alla sua conclusione);
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che, ove con l'accordo eventualmente raggiunto le Parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo accordo le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO, LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE:**

I. Oggetto della convenzione.

Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014.

II. Durata della procedura di negoziazione.

La Parti concordemente fissano al 15/06/2022 il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura.

Le Parti potranno convenire una proroga di tale termine, fissandone la durata, entro i limiti di legge. Le Parti, nel rispetto dei termini di legge, potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l'impossibilità di raggiungere un accordo ovvero questo venga raggiunto.

III. Fase negoziale.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le Parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.

Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:

- A. il giorno 14 del mese di Aprile dell'anno 2022, alle ore 15:30, in Sanremo (IM), presso lo studio legale dell'Avv. Luca Brazzit sito in Via Corradi n. 50, si terrà l'incontro di discussione ed approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;
- B. ove in detta sede non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, entro i successivi dieci giorni entrambe le Parti formuleranno per iscritto una proposta di definizione stragiudiziale della questione sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;
- C. successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato per la conclusione della procedura – si svolgerà un nuovo incontro nel quale le Parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l'impossibilità della conciliazione;
- D. in ogni caso verrà redatto verbale nel quale sarà dato atto del raggiungimento o del mancato raggiungimento dell'accordo.

IV. Mancato accordo.

L'impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.

V. Conclusione di intesa conciliativa.

In caso di raggiungimento di un'intesa le Parti sottoscriveranno altresì una scrittura riportante l'accordo raggiunto.

Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

VI. Oneri professionali.

A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese ciascuna delle parti sarà tenuta sopportare le rispettive spese legali.

_____, li _____ (luogo) (data)

(sottoscrizione Sig. Alberto Clinco per Lumenergy s.r.l.)

Io sottoscritto, Avv. Luca Brazzit certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig. Alberto Clinco da me previamente identificato/a.

_____, li _____ (luogo) (data)

(Per autentica, Avv. Luca Brazzit)

(sottoscrizione Sig. Paolo Alberti perDueBytes di Paolo Alberti)

Io sottoscritto, Avv. Christian Giordano certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig. Alberto Clinco da me previamente identificato/a.

_____, li _____ (luogo) (data)

(Per autentica, Avv. Christian Giordano)